Contratto Italiano
per Melassi n. 106

(Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr)

(in vigore dal 1° settembre 2002)
(Ferrocisterna e/o autocisterna)

Redatto a ..... il .....
a conferma del contratto gia' stipulato fra le parti.

Venditore: .....
Compratore: .....
Mediatore: .....
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di … e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.
Merce:
- Melasso di canna da zucchero .....
- Melasso di barbabietola da zucchero .....
- Altro .....

Qualità e Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantita':.....
(se non diversamente pattuito, la quantita' s'intende sempre esatta).
Epoca di Consegna/Spedizione: .....
Epoca di Ritiro: .....
Prezzo: .....
Luogo e modalità di consegna:.....
Pagamento: .....
Mediazione: .....
Condizioni particolari: .....
.....

CONDIZIONI GENERALI

Le Condizioni Generali del presente contratto sono state revisionate dal 1° settembre 2002 .

I) QUALITÀ

Le percentuali indicate nel frontespizio del presente contratto, relative all'"umidità" ed agli "zuccheri totali", si intendono riferite alla qualità standard.
Le caratteristiche indicate in contratto, seguite dalle parole "massimo tassativo" o "minimo tassativo", rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al compratore il diritto di rifiuto della merce.
Salvo diversa pattuizione, i metodi di analisi utilizzati sono quelli ufficiali in vigore alla data del contratto.

II) TOLLERANZE ED ABBUONI

Gli abbuoni da detrarsi sul prezzo di contratto sono regolati in proporzione per ogni punto (o frazione) secondo le seguenti indicazioni:

a. UMIDITÀ

- Il contenuto di umidità eccedente rispetto al pattuito, è tollerato senza abbuono fino all'0,50%.
- dallo 0,51% al 2,00% abbuono dell'1%,
- dal 2,01% al 3,00% abbuono del 4%;
- Oltre il 3,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

b. ZUCCHERI TOTALI

- Il contenuto di zuccheri totali è tollerato, senza abbuono, fino allo 0,50% di deficienza rispetto al pattuito.
- dallo 0,51% all'1,00% abbuono del 2%
- dall'1,01% al 2,00% abbuono del 3%
- dal 2,01% al 3,00% abbuono del 4%
- Oltre il 3,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore).
Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

ARBITRATO IRRITUALE

Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sara' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualita' e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facolta' di richiedere all' Associazione…. l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.

CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Nessuna delle parti potra' adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore

IL COMPRATORE	IL MEDIATORE	IL VENDITORE
espressamente accetta		espressamente accetta
la clausola compromissoria		la clausola compromissoria
.....	.....	.....